



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 48 DEL 29/12/2020**

PROT. N. 1356

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
BOTTANI CARLO	Presente	CRIVELLI FEDERICO	Presente
LONGHI FEDERICO	Presente	LOMBARDINI ANDREA	Presente
PANTANI SOFIA	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	MOLINARI ELENA	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	FRANCESCONI GIULIA	Presente
CICOLA CINZIA	Presente	GALLI FRANCESCO	Presente
DE DONNO MARTINA	Presente	MAGNANINI FABRIZIO	Presente
TOTARO MATTEO	Presente	ANDREELLA NICOLA	Presente
MONTAGNANI CLAUDIO	Giustf. Assente		

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

E' altresì presente l'Assessore esterno Pignatti Manuel.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene omessa la discussione del presente oggetto in quanto già allegata alla precedente deliberazione n. 47, poiché i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno sono stati trattati congiuntamente;

**PREMESSO CHE** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), in vigore da 1.1.2020;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2020 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU anno 2020:

- **Aliquota pari al 5,9 per mille** per abitazioni principali classificate nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze nelle categorie **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.

- **Aliquota pari al 5,9 per mille** per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** ad uso abitativo e relative pertinenze, censite nelle categorie **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, assimilate ad abitazione principale in base all' art. 8 del Regolamento IMU.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per le unità immobiliare censite ad uso abitativo nelle categorie catastali da **A/1 a A/9** e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti dell'uso gratuito.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Aliquota pari al 9,5 per mille** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale **D** ad esclusione della categoria **D/5** per la quale è prevista apposita aliquota.

- **Aliquota pari al 10,6 per mille** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale **D/5**.

- **Aliquota pari al 9,5 per mille** per le unità immobiliare censite nelle categorie catastali **A/10, C/1 e C/3**.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale **B**.

- **Aliquota pari all' 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria **D/10**

- Aliquota pari al 9,5 per mille per le aree fabbricabili.
- Aliquota 9,5 per mille per i terreni agricoli.
- Aliquota 9,5 per mille per tutte le unita' immobiliari non previste nei casi precedenti.

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comuni, „con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2018. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilita' per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovra' essere adottato entro il

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 03/07/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria";

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole del Revisore Unico dei conti prot. n. 0030699 del 21/12/2020;

VISTI :

- l'art. 1 della legge di bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019,
- il vigente regolamento comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs 267/2000, dal responsabile del Settore economico finanziario sulla regolarità tecnica e Contabile del presente atto in data 17/12/2020;

Il Sindaco, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 04 (Consiglieri Molinari Elena, Francesconi Giulia, Galli Francesco, Andreella Nicola), contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

1) Di stabile ed approvare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

- **Aliquota pari al 5,9 per mille** per abitazioni principali classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.
- **Aliquota pari al 5,9 per mille** per le unità immobiliari classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ad uso abitativo e relative pertinenze, censite nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura

massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, assimilate ad abitazione principale in base all' art. 8 del Regolamento IMU.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per le unità' immobiliare censite ad uso abitativo nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti dell'uso gratuito.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Aliquota pari al 9,5 per mille** per le unità' immobiliari censite nella categoria catastale D ad esclusione della categoria D/5 per la quale è prevista apposita aliquota.

- **Aliquota pari al 10,6 per mille** per le unità' immobiliari censite nella categoria catastale D/5.

- **Aliquota pari al 9,5 per mille** per le unità' immobiliare censite nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3.

- **Aliquota pari al 7,6 per mille** per le unità' immobiliari censite nella categoria catastale B.

- **Aliquota pari all' 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D/10

- **Aliquota pari al 9,5 per mille** per le aree fabbricabili.

- **Aliquota 9,5 per mille** per i terreni agricoli.

- **Aliquota 1,0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce):

- **Aliquota 9,5 per mille** per tutte le unità' immobiliari non previste nei casi precedenti.

- **Detrazione di Euro 200,00** dall'imposta dovuta per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

2) DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

3) DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4) DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

---

**PARERI ESPRESSI**

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Elena Doda

---

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA  
F.to Elena Doda

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 19/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2021 .**

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<B> ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19/01/2021 al 03/02/2021 senza reclami.

**Il Vice Segretario**  
F.to dott. Luca Zanetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
dott. Luca Zanetti



**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**Verbale n. 21 del 17 dicembre 2020**

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti del Comune di Curtatone chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021”**

Premesso che:

- stante l'emergenza sanitaria internazionale legata al Covid-19, il Revisore viene assistito dalla Dott.ssa Elena Doda, in collegamento da remoto, per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere;
- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01/01/2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 l'imposta municipale propria.

Visti:

- la proposta di delibera sopra indicata;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dei rispettivi Responsabile di Settore.

Tenuto conto che:

- sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU approvate per l'anno 2020 con delibera C.C. n. 15 del 03/07/2020;
- la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;
- le aliquote sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

**ESPRIME**

per quanto di competenza **parere favorevole** sulla sopra proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

Li, 17 dicembre 2020

**L'ORGANO DI REVISIONE**